



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON TONINO BELLO"

PALOMBAIO - MARIOTTO


Via Sen Sylos Labini, s.n. Palombaio (BA)

Cod. Fisc. 93360210723

E - mail: baic80800a@istruzione.it -

pec: baic80800a@pec.istruzione.it

Tel/fax 080/3735980 - www.icdontoninobello.gov.it



Codice Univoco IPA: UFK0WW

Prot. n. 3460/000-01

Circ. n. 15

Palombaio, 18/09/2018

Ai Sigg. Docenti di ogni ordine e grado

Al Dsga

Al Personale Ata

Loro Sedi

Sito Web

OGGETTO: REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI
Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza sugli alunni:

1 - Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente **deve** scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe (max. 5 min.), prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico effettua la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 art. 47).

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2 - Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009).

In merito alla regolamentazione dell'entrata degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente **un collaboratore scolastico** che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.



Scuola Secondaria di Primo Grado due plessi

Gli alunni attendono fuori dal cortile della scuola; alle 8.00 il collaboratore apre il portone e contestualmente al suono della campana gli alunni entrano nell'area scolastica e accedono alle aule.

Scuola Primaria due plessi

La vigilanza all'ingresso viene effettuata dal collaboratore che controlla direttamente chi accede. I collaboratori presenti in ciascun plesso effettuano la vigilanza dalle 8.00 alle 8.30 accogliendo genitori e bambini direttamente all'ingresso; in caso di necessità di aiuto nelle classi la sorveglianza alla porta non sarà possibile. In tal caso sarà un'insegnante che provvederà a vigilare i bambini e a controllare la porta.



Scuola d'infanzia vari plessi

La vigilanza all'ingresso viene effettuata dal collaboratore che controlla direttamente chi accede. L'unico collaboratore presente in ciascun plesso effettua la vigilanza dalle 8.30 alle 9.00 accogliendo genitori e bambini direttamente all'ingresso; in caso di necessità di aiuto nelle sezioni la sorveglianza alla porta non sarà possibile. In tal caso sarà un'insegnante che provvederà a vigilare i bambini e a controllare la porta.

3 - Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche

Per **assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni** durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici** sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante.

Purtroppo, a causa della riduzione del personale A.T.A., non è possibile garantire una diretta sorveglianza di tutte le classi coinvolte nei cambi di turno.

Sempre **per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni**, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

Se si rende necessario dividere la classe, l'insegnante della classe che ospita annota sul registro il numero o il nome degli alunni raccolti e la durata temporale della loro presenza.



Scuola Secondaria di Primo Grado

Il docente in servizio nell'ora precedente deve attendere il cambio del collega. Se vi è la necessità di allontanarsi occorre assicurarsi la presenza di un collaboratore che dovrà essere presente ad ogni piano. Sarà cura dei docenti coinvolti in un cambio reciproco accordarsi tra loro e con il personale A.T.A., per definire chi deve chiamare il collaboratore e spostarsi per primo.

Tuttavia non può essere sempre garantita la presenza fisica su più classi del collaboratore poiché è unico al piano, inoltre l'edificio presenta una struttura con corridoi che rendono impossibile la visuale di alcune aule.

4 - Durante le ore di lezione

Durante le **ore di lezione**, la tutela della persona del minore compete al docente in servizio nella classe.

Il minore deve rispetto e obbedienza al docente e a tutto il personale scolastico.

Di fronte a episodi che ledono la persona del minore, il docente è tenuto a intervenire ripristinando la situazione di normale sicurezza, anche annotando nel registro di classe i danni e le responsabilità rilevate e provvedendo a informare le famiglie interessate con comunicazione telefonica o tramite diario.

5 - Nel corso dell'intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

Per i bisogni personali nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, l'insegnante autorizza l'alunno ad uscire dall'aula da solo. In questo caso la scuola esercita una vigilanza generica attraverso i propri collaboratori che, tra gli altri compiti, controllano corridoi, locali e servizi igienici.

Nella scuola d'infanzia e nella scuola primaria l'insegnante lascia la porta aperta e vigila sul sollecito rientro in classe dell'alunno.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

A causa della carenza di personale A.T.A. non è sempre garantita la sorveglianza costante e continuativa di un Collaboratore per ogni piano. Ogni plesso della scuola primaria si è accordato col personale stesso sulle modalità per rintracciarli tempestivamente in caso di necessità qualora stessero svolgendo altre mansioni.

L'uso di cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole non è permesso se non per motivi strettamente didattici.

Durante l'intervallo gli insegnanti vigilano sul comportamento degli alunni con particolare riferimento a: eventuali comportamenti dannosi, pericolosi, indisciplinati; eventuali comunicazioni con esterni alla recinzione scolastica che, per regolamento, sono tassativamente vietate, inclusi familiari o altri compagni; rispetto dell'ambiente, delle aiuole, delle piante.

6 - Durante il tragitto aula -uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Per assicurare la sorveglianza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca. I genitori che richiedono il servizio pullman devono far richiesta all'Amministrazione Comunale.

Tali alunni saranno prelevati e accompagnati dai collaboratori scolastici che li consegneranno al personale preposto dall'Amministrazione Comunale a tale mansione che li prenderà in custodia durante tutto il viaggio.

Per gli alunni della scuola primaria

L'insegnante **cura la consegna diretta del minore nelle mani del parente o di persona da esso delegata.**

Per questo i genitori sono invitati a comunicare per iscritto le generalità delle persone che verranno a prendere il bambino all'uscita da scuola.

Per gli alunni della scuola dell'infanzia

L'insegnante **cura la consegna diretta del minore nelle mani del parente o di persona da esso delegata.**

Per questo i genitori sono invitati a comunicare per iscritto le generalità delle persone che verranno a prendere il bambino all'uscita da scuola.

Qualora **GRAVI IMPREVISTI** comportassero un qualsiasi ritardo nel prelevare il bambino al termine delle lezioni, resta inteso che, per la responsabilità che tutti gli adulti hanno sui minori, l'alunno è autorizzato a rientrare nell'edificio scolastico.

Nel caso in cui non si riesca a rintracciare alcun familiare o adulto delegato, l'insegnante è tenuto ad affidare il minore alle forze dell'ordine. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, il docente controlla che l'uscita da scuola avvenga in modo ordinato, intervenendo per prevenire eventuali incidenti.

7 - Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza agli alunni, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 2006/2009 (Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A).

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004).

Per poter garantire la sicurezza degli alunni, si dispone che per la sostituzione dei colleghi assenti in questo segmento orario si procederà seguendo i criteri stabiliti per l'intera giornata scolastica.

8 - In riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9 - Nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali e ratificate dal Decreto del Dirigente Scolastico.

Per le escursioni a piedi, cioè uscite delle scolaresche con finalità didattiche ricreative nei dintorni della scuola, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, dagli esercenti la patria potestà familiare sugli alunni, espresso e firmato su apposito modello fornito dalla Segreteria.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a 2 alunni disabili.

E' necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori con comunicazione sul diario.

Il giorno del viaggio dovrà essere portato un elenco nominativo con recapiti telefonici degli alunni partecipanti, distinto per classe/sezione.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Si sottolinea che ogni ora eccedente l'orario scolastico non determina, per i docenti accompagnatori, il diritto ad eventuale recupero orario.

10 - Infortuni scolastici degli alunni

Prestare immediatamente il primo soccorso da parte del personale della scuola presente.



Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola.



Chiamare, se necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno.



Dare immediata comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.



Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.



La segreteria provvederà a comunicarlo alla Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

Nel caso di possibili complicazioni, deve essere consegnato ai genitori l'indirizzo dell'Assicurazione scolastica tramite apposito foglio prestampato. Per danni accidentali a persone e cose, ogni alunno è coperto da CONTRATTO DI ASSICURAZIONE con polizza Infortuni e polizza di Responsabilità Civile contro Terzi. Quando ne ricorrono le condizioni, l'insegnante di classe segnala l'incidente all'ufficio di segreteria e compila il modulo con il quale la scuola si attiva d'ufficio per chiedere la copertura assicurativa prevista dal contratto. Anche il genitore può assumere pari iniziativa, documentando in segreteria con referto del pronto soccorso i danni subiti nell'incidente.

11 - Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

I genitori sono tenuti a verificare personalmente la presenza dei docenti e del personale poiché la libertà di sciopero prevede l'adesione anche il giorno stesso.

12 - Vigilanza sugli alunni frequentanti attività pomeridiane

La vigilanza sugli alunni frequentanti attività pomeridiane va esercitata dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici anche su quegli alunni che sono eventualmente in attesa del loro turno di lezione.



il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof.ssa Mariapia Matilde GIANNOCARI)